



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Registro Imprese - R01 Segreteria del Conservatore

Oggetto: Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e loro iscrizione nel registro delle imprese

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: “...*i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...*”;

Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso ‘Codice’ che stabilisce: “*La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...*”;

Visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;

Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

Visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio “...*un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche... presso il cassetto digitale dell'imprenditore*”;

Visto l'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “...*previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni...*” – la sanzione prevista



dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Ritenuto opportuno procedere preventivamente alla cancellazione d'ufficio di imprese non più operative ai sensi del D.P.R. 247/04, dell'art. 2490 c.c. e dell'art. 40 D.L. 76/20 e quindi privilegiare una lettura integrata di dette disposizioni con l'art. 37 D.L. 76/2020, anche al fine di evitare di attribuire d'ufficio i domicili digitali (con oneri a carico della finanza pubblica) ad imprese che, di fatto, non sono più operative e per le quali è necessario procedere, in via preliminare, alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese;

Appurato che, in relazione a quanto sopra, nel corso degli ultimi due anni l'ufficio ha cancellato circa 8.000 posizioni in applicazione delle citate disposizioni di legge;

Valutato che il più volte richiamato DL 179/2012 non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati e che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, tra cui la previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto inoltre l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Visto l'art. 6 comma 2 del Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio delle Marche (approvato con delibera n.18/C.C. del 27/07/2021);

Vista la nota Unioncamere prot. 115414 del 23 maggio 2023 con cui si forniscono le linee di indirizzo operativo e dalle quali si desume che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;

Ritenuto, tuttavia - nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa e al fine di garantire la conoscenza del proprio domicilio digitale e la consapevolezza dell'importanza del medesimo – che sia necessario dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, tramite una comunicazione da inviare mediante raccomandata A.R. presso la sede dell'impresa;

Visto il principio generale enunciato nel Dpr 247/04 in materia di cancellazioni d'ufficio di imprese non più operative che in ordine alle comunicazioni di avvio del procedimento prevede che le stesse



vengano inviate *“mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede che risulta iscritto nel registro imprese”*;

Considerato che gli imprenditori sono obbligati a comunicare la variazione dell’indirizzo della sede legale al Registro delle Imprese e pertanto l’eventuale mancato aggiornamento non può essere imputato all’ufficio, nè può comportare ulteriore obbligo di notifica a cui corrisponderebbe un ulteriore onere economico;

Ritenuto inoltre che le comunicazioni inviate a mezzo raccomandata A.R. agli indirizzi risultanti nel registro imprese e con esito *“irreperibile”* o *“sconosciuto all’indirizzo”*, sono da considerare accertamento del presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese interessate, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 1 lett. a) del suddetto Dpr 247/04 - *“irreperibilità presso la sede”*;

Preso atto che Unioncamere ha comunicato nella nota del 23 maggio 2022 sopra citata che il *“Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio”* è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d’ufficio richiamati da tali disposizioni;

Tenuto conto che il sistema camerale si è dotato di un sistema massivo di emissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa e contestuale assegnazione del domicilio digitale;

Ritenuto che è opportuno definire istruzioni operative di dettaglio utili per organizzare l’attività dell’ufficio del registro delle imprese nel dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati;

Richiamati gli indirizzi operativi già disposti in data 21 dicembre 2022, in materia di cancellazioni d’ufficio;

DISPONE **i seguenti indirizzi operativi**

Definizioni

a) *“Albo camerale on line”* – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;

b) *“Assegnazione massiva del domicilio digitale”* – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera f) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;



- c) “Cassetto digitale dell'imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Comunicazione di avvio” - la comunicazione destinata alle società che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008
- e) “Cruscotto qualità” - la piattaforma predisposta da Infocamere s.c.p.a. da cui estrarre gli elenchi delle posizioni irregolari;
- f) “Diffida” – l'atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- g) “Domicilio digitale assegnato d'ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- h) “Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio” – il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- i) “Iscrizione d'ufficio” – l'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese;
- j) “Iscrizione massiva d'ufficio” – l'iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera f) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- k) “Procedimento d'ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall'ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera g);
- l) “Procedimento di cancellazione delle imprese non più operative” - il procedimento avviato ai sensi del Dpr 247/04 per le imprese che siano risultate irreperibili presso la sede;
- m) “Procedimento massivo” – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera k) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- n) “Registro delle imprese” – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993;



- o) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio delle Marche di cui all’URL: <https://www.marche.camcom.it/>;
- p) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d’ufficio dei domicili digitali

1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso, individuate mediante estrazione dal “cruscotto qualità”.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese individuali o società non sono gestite *una tantum*, ma sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.
3. Nella estrazione ed identificazione delle imprese per le quali avviare il procedimento, l’ufficio considera prioritariamente quelle imprese che non presentano condizioni o parametri per la cancellazione dal Registro delle Imprese, secondo le norme esistenti e citate in precedenza.

Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: procedimento

L’assegnazione massiva d’ufficio dei domicili digitali avviene mediante la fasi procedurali di seguito illustrate:

1. estrazione dal “cruscotto qualità” e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
2. Predisposizione della comunicazione contenente
 - “diffida” a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 (trenta) giorni (solo per imprese individuali);
 - avvio del procedimento per l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile all’indirizzo impresa.italia.it;



- avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio in caso di successiva e accertata irreperibilità presso la sede legale, come risultante dal registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. 247/2004 art. 2 lett. b) per le imprese individuali e art. 3 lett. a) per le società di persone;

3. Invio della comunicazione di cui al punto 2 al solo indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dal registro delle imprese, mediante raccomandata A.R.; non si procede ad ulteriore reinvio ad indirizzo diverso, comunque emerso o segnalato;
4. Pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio delle Marche nella sezione dell'Albo camerale on line. La comunicazione, unica e cumulativa, completa dell'elenco delle imprese destinatarie, rimane pubblicata per 30 gg. nella sezione "Attribuzione domicili digitali d'ufficio";
La medesima comunicazione, ai fini dell'eventuale cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004 sopra citato, resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi nella sezione "Cancellazioni d'ufficio";
5. Il termine di 30 giorni per la regolarizzazione del domicilio digitale decorre dalla valida notifica della diffida/avvio del procedimento o, in mancanza, dalla scadenza del periodo di affissione della comunicazione di avvio nella sezione "Attribuzione domicili digitali d'ufficio";
6. Decorso tale termine di 30 giorni, si procede con l'attribuzione del domicilio digitale con l'iscrizione massiva d'ufficio, di cui al punto i) secondo le istruzioni operative messe a disposizione da Infocamere s.c.p a.;
7. Contestualmente si procede all'emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento di violazione amministrativa in capo ai legali rappresentanti delle imprese che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il medesimo domicilio digitale assegnato d'ufficio.
Le spese di notifica relative ai verbali di accertamento, in coerenza con la delibera di Giunta n. 192 del 4 novembre 2019, ammontano a 5 euro.
8. Il domicilio digitale assegnato viene iscritto nel registro delle imprese e nell'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC).

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali: interruzione del procedimento, conclusione del procedimento e termini

Nei casi in cui il tentativo di notifica fallisca per "irreperibilità" o "sconosciuto all'indirizzo" o "decesso" il procedimento di assegnazione del domicilio digitale d'ufficio si interrompe: non si procede con l'assegnazione del domicilio digitale e le corrispondenti posizioni vengono eliminate dagli elenchi di



lavoro. Si prosegue quindi con il procedimento di cancellazione d'ufficio di cui alla lettera l).

Il procedimento non si interrompe nei casi in cui l'esito della notifica sia "indirizzo insufficiente", "indirizzo inesatto", "indirizzo inesistente", "destinatario trasferito".

Qualora, nelle more del procedimento, l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa, l'iscrizione compiuta determina interruzione e automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Il procedimento si interrompe automaticamente anche nel caso in cui, medio tempore, venga presentata al Registro Imprese istanza di cancellazione oppure sia avviata una procedura concorsuale.

Di conseguenza il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

- a. con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
- b. con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale;
- c. con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società di persone è soggetta a procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004;
- d. con l'archiviazione automatica, se l'impresa presenta istanza di cancellazione oppure se viene iscritta nel registro delle imprese una procedura concorsuale.

Il procedimento si conclude entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, prorogabili fino a 270 giorni.